

DISAVANZO 2020 – diversi profili e sistemi di assorbimento

Nell'ambito del Rendiconto 2020, si possono distinguere otto diversi tipi di disavanzo, con diverse modalità di assorbimento:

- 1) Da riaccertamento straordinario dei residui (in 30 anni);
- 2) Dal passaggio del calcolo del Fondo crediti dubbia esigibilità con il metodo semplificato al metodo ordinario (in 15 anni a partire dal 2021);
- 3) Dalla contabilizzazione del Fondo Anticipazione di liquidità a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020 (per la medesima durata della restituzione dell'anticipazione di liquidità);
- 4) Dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo, a seguito di sentenze della Corte Costituzionale e di sentenze esecutive di altre giurisdizioni, come previsto dall'art. 1 comma 876 della L 160/2019 (in tre anni);
- 5) Da disavanzo tecnico (art. 3 comma 13- 14 D. Lgs, 118/2011);
- 6) Dallo stralcio delle cartelle esattoriali fino a € 1.000, art. 11 bis comma 6 D.L. 135/2018 (in 5 anni);
- 7) Dal disavanzo ordinario di amministrazione art. 188 del D. lgs. 267/2000 (tre anni ma non oltre la durata della consiliatura);
- 8) Da piano di riequilibrio economico – finanziario (da quattro a 20 anni a seguito del decreto crescita D. L. 34/2019 che ha dato una soluzione agli Enti colpiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 18/2019 che ha dichiarato incostituzionale il comma 714 art. 1 della L. 208/2015).

Oltre a quanto sopra, deve essere aggiunto il caso di disavanzo conseguenza (dal 2021) della sentenza Corte Costituzionale n. 80/2020.